

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DETRAZIONI PER FAMILIARI: di cui all'art. 12 (ex 13) del TUIR sono riconosciute dal sostituto d'imposta se il lavoratore dipendente dichiara di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza ed impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni, contrassegnare la casella corrispondente e indicare il periodo per il quale viene richiesta la detrazione che, normalmente, decorre dal 1° gennaio ciascun anno e termina il 31 dicembre.

Il diritto alle detrazioni può anche sorgere dopo il 1° gennaio ovvero terminare prima del 31 dicembre.

Coniuge a carico - si considera a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi complessivi, per l'anno in corso, superiore a € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili.

- il coniuge può anche essere non convivente e può risiedere all'estero.

Figli a carico - si considerano figli a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati che non abbiano reddito proprio superiore a € 2.840,51 annui. I figli possono essere non conviventi e possono risiedere all'estero.

- se i figli hanno un'età inferiore a tre anni spetta, inoltre, una ulteriore detrazione.

- le detrazioni sono maggiori se il figlio è disabile (art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Primo figlio a carico in mancanza del coniuge - La mancanza del coniuge si verifica quando:

- l'altro genitore è deceduto e non c'è stato matrimonio o il dichiarante è legalmente separato;

- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il dichiarante che li ha riconosciuti e non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;

- figli adottivi, affidati o affiliati del solo dichiarante che non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

Figli portatori di handicap - sono riconosciuti tali secondo il disposto dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

allegare la certificazione o copia autentica - rilasciata dall'ASL o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali.

Altri familiari a carico - si considerano a carico, sempre che siano conviventi con il dipendente ovvero percepiscano assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e non possiedono redditi superiori a € 2.840,51 annui.

- in mancanza di figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi i discendenti prossimi, anche naturali, quali ad esempio i nipoti;

- I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali - ad esempio i nonni;

- Gli adottati;

- I generi e le nuore;

- I fratelli e le sorelle, germani o unilaterali.

- La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.

- In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

- Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.

Ove il genitore affidatario, in caso di affidamento congiunto, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.

- In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

- La detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni spetta dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste e complete fino al mese in cui le stesse cessano, pertanto sarà applicato a sino al mese in cui viene compiuto il terzo anno di età.